

8. LE REGOLE DELLA MEDIAZIONE E IL CONTRATTO

8.2. IL CONTRATTO INIZIALE TRA MEDIATORE E GENITORI

DEFINIZIONE: per contratto di mediazione si intende un accordo stipulato fin dai primi colloqui tra il mediatore e i genitori che ha per contenuto i rispettivi diritti e doveri. Il contratto riguarda principalmente aspetti concreti, pratici, organizzativi e costituisce un importante presupposto per la buona riuscita del percorso di mediazione.

Contratto orale o scritto

In alcuni centri di mediazione è d'uso formalizzare il contratto predisponendo un foglio informativo da consegnare ai genitori.

Gli accordi orali sono ugualmente idonei a specificare gli impegni che il mediatore e i genitori si assumono.

I principali elementi del contratto sono

- gli aspetti organizzativi: numero di incontri, loro frequenza e durata, luogo in cui si svolgeranno, modalità di comunicazione di eventuali assenze/spostamenti delle sedute
- la necessità della presenza di tutti i soggetti (il mediatore e i due genitori, solamente loro), a ogni incontro, salvo colloqui individuali già previsti all'inizio o che si rendessero necessari in corso di mediazione
- l'impegno dei genitori e del mediatore riguardo la puntualità ed eventuali disdette
- richiamo alle regole fondamentali (cfr. 7.1)
- modalità pagamento: costo dei singoli incontri, fatturazione

All'interno del contratto può essere inserita anche la definizione di mediazione familiare

Importante

La condivisione del contratto rappresenta un momento di riflessione e di impegno che i genitori assumono, reciprocamente e innanzi al mediatore per intraprendere un percorso rispettandone le regole e condividendone gli obiettivi. Qualora gli accordi tra il mediatore ed i genitori non fossero chiari, o addirittura non fossero mai esplicitati, si correrebbe il rischio di compromettere seriamente l'esito delle fasi successive.